

**La circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro che disciplina l'applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 in tema di orario di lavoro tocca anche il tema delle ferie**

L'articolo 10 del DLGS 8.4.2003 n.66 stabilisce che;

*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.*

*2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.*

*3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.*

Su tale base, la circolare ribadisce il divieto di monetizzazione per le ferie maturate dopo il 29.04.2003 data di entrata in vigore del provvedimento. Ciò non vale nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

E' inoltre ribadito l'obbligo di garantire al dipendente il godimento nel corso dell'anno di un periodo ininterrotto di due settimane di ferie nell'anno di maturazione. Il restante periodo potrà essere goduto nel termine di 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

Il mancato rispetto della somma comporta una sanzione pari ad un ammontare da 130 a 780 euro per ciascun lavoratore.

Per quanto riguarda gli enti locali, la disciplina contrattuale stabilisce regole più puntuali in base alle quali (art. 18 CCNL 1995) le ferie non fruito entro l'anno possono essere godute nel termine di sei mesi successivi all'anno di maturazione. La stessa normativa prevede anche il diritto a favore del dipendente, in caso di motivate esigenze di fruire delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di maturazione.